

comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro [...] non superi le lire 2400 [in base ai prezzi del 1937-39]".

L'art.1 individua inoltre nelle Commissioni Censuarie Provinciali e nella Commissione Censuaria Centrale gli enti responsabili di compilare e tenere aggiornato l'elenco dei comuni classificati come montani.

L'approccio territoriale del mandato costituzionale viene tuttavia piegato ad una logica socio-economica e alla Commissione viene conferito il potere di includere nell'elenco delle municipalità montane anche comuni che, sebbene non rispondano alle condizioni territoriali, presentino tuttavia "analoghe condizioni economico-agrarie". Inoltre, si richiede che la Commissione abbia particolare riguardo per i "Comuni già classificati montani nel catasto agrario e a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n°33". Dunque, non solo criteri di natura fisico-territoriale concorrono a definire ciò che è montagna in Italia, ma anche aspetti contingenti e di natura socio-economica, che divengono anzi prioritari: ai sensi della legge è possibile che comuni non montani dal punto di vista fisico-altimetrico, per i quali si riconoscono però particolari condizioni socio-economiche e infrastrutturali svantaggiose, siano classificabili come tali.

Le ragioni di questa scelta, intrinsecamente contraddittoria, vanno ricercate nell'esigenza di fare fronte a una situazione di difficoltà vissuta dal Paese, in assenza di opportuni strumenti di intervento per il sostegno allo sviluppo urbano e regionale: i mancati interventi di politica territoriale, di programmazione e di piano hanno, per così dire, "costretto" il legislatore ad estendere le agevolazioni previste per i territori montani anche ad altri territori, quali quelli sottoposti a vincolo idro-geologico³ o danneggiati per eventi bellici, utilizzando come criteri per la definizione dei contesti di montagna principi tali da identificare gli stessi con i territori all'epoca più svantaggiati e soggetti a rischio di spopolamento e abbandono.

L'inserimento di parametri di natura economica e agraria nella definizione della montagna produsse, però, l'indissolubile associazione del concetto di montanità a quello di marginalità socio-economica, che ancora oggi connota molti dei discorsi sulla montagna. In Italia si tratta di un'associazione che è forte nell'immaginario collettivo e nel linguaggio politico e amministrativo. Ulteriori benefici verranno concessi in merito all'imposta locale sui redditi, che "è ridotta alla metà per i redditi dominicale e agrario" dei "terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale" (art.9 del DPR 601/73) nonché, successivamente, a seguito del Decreto legislativo 504 che, nell'art.7, permise l'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per i territori agricoli rientranti nelle zone classificate "territori montani o collina depressa".

Per effetto della legge n°991 del 1952 ha dunque inizio un processo di classificazione dei comuni di montagna che si baserà sull'equivalenza "montagna=marginalità e svantaggio", che sarà rafforzata dagli strumenti messi in atto dalle politiche comunitarie e che permane tuttora, seppur con elementi di differenziazione interna via via crescenti.

Questa contraddizione, nata dall'errata commutatività tra un approccio socio-economico e uno territoriale (la montagna come territorio storicamente marginale e, pertanto, la marginalità come

³ Nell'art. 2. la legge n°991 specifica quali sono le agevolazioni previste in favore dei territori montani: anticipazioni concesse agli istituti esercenti il credito agrario che concedono mutui a soggetti economici operanti nei territori montani, l'accesso alle agevolazioni e ai sussidi previsti per i terreni sottoposti a vincolo idro-geologico, l'applicazione di soglie in genere più elevate nel calcolo dei contributi massimi ammissibili erogati per le opere di miglioramento fondiario.